

**Ufficio Personale**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0302 1184/2021

Responsabile Istruttoria
GASPARD MONICA**Determina n. 512 del 05/11/2021****Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA 20 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, in particolare, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 24/03/2021, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante "*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale degli enti del comparto unico della Valle D'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale*" e, in particolare, l'art. 64 che disciplina il collocamento a riposo d'ufficio;
- il testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle D'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010;
- la legge 24 dicembre 2007 n. 247 (*Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*);

- la legge 22 dicembre 2011, n. 214 con oggetto (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*);
- la legge 28 marzo 2019, n. 26 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*) (c.d. "finestra mobile");
- la circolare n. 35 del 14/03/2012 emessa dall'INPS/Direzione Centrale Pensioni, ad oggetto "*Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*";
- le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui alla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto 29 dicembre 2011, n. 216, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", la quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive: (omissis) ... dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 – donne 41 anni e 6 mesi* (omissis) ... e precisa inoltre che dal 1 gennaio 2016 il requisito dell'anzianità contributiva richiesta parti a 41 anni e 6 mesi, per le donne, è da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 emessa dall'INPS/Direzione Centrale Pensioni, ad oggetto "*Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 – Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita*", con la quale, nelle premesse, è stato comunicato che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, al punto 2.2, sono stati ribaditi i requisiti contributivi per la pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) di seguito specificati: dal 2016 al 2018 uomini 42 anni e 10 mesi – donne 41 anni e 10 mesi;
- l'art. 1, comma 113 della Legge 190/2014 (legge di stabilità) che stabilisce che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "*Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017*"
- la circolare n. 74 del 10/04/2015 emessa dall'INPS/Direzione Centrale Pensioni, ad oggetto "*Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015). Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni*", con la quale è stato precisato che alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1 gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per il soggetti con età inferiore a 62 anni;
- la circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019, ad oggetto: "*Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione*";

VISTA la ricevuta di presentazione all'INPS in data 13/09/2021 prot. n. INPS.0400.13/09/2021.0114031 della richiesta di pensione anticipata da parte del dipendente matricola 20;

DATO ATTO che in data 09/08/2021, con lettera prot. 9154 del 05/08/2021, l'Amministrazione comunale ha comunicato al dipendente matricola 20, inquadrato nella categoria B, posizione B2, la risoluzione del

rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi necessaria per la maturazione del diritto a pensione anticipata, disponendo il collocamento a riposo d'ufficio dal 19 dicembre 2021 (ultimo giorno di servizio il 18 dicembre 2021);

VISTE le disposizioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI PRENDERE ATTO che il dipendente matricola 20 il 19 dicembre 2021 raggiungerà l'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi, necessaria per la maturazione del diritto a pensione;

DI DARE ATTO che il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del predetto requisito, per effetto del D.L. n. 4/2019, (c.d. *“finestra mobile”*);

DI COLLOCARE a riposo d'ufficio, con decorrenza 19 dicembre 2021, il dipendente matricola 20 inquadrato nella categoria B, posizione B2, che maturerà il diritto alla pensione anticipata previsto dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i;

DI RISOLVERE il rapporto di lavoro con il dipendente matricola 20 a far data dal 19 dicembre 2021 (ultimo giorno di servizio il 18/12/2021);

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

DI COMUNICARE quanto qui disposto, a cura dell'ufficio personale, al dipendente matricola 20 per opportuna conoscenza;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area amministrativa;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta spese o minori entrate né ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1, della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**